

DAMIANO, RAMPI, BELLANOVA, SCHIRRU, GNECCHI, CODURELLI, MADIA, BERRETTA, MATTESINI, BOBBA, MIGLIOLI, SANTAGATA, MOSCA, LOVELLI e MOTTA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

il 31 luglio 2010, veniva convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dal titolo «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;

l'articolo 12 dal titolo «Interventi in materia previdenziale», del citato decreto, ha introdotto una serie di variazioni in materia pensionistica modificando tra l'altro, con i commi da 1 a 6, la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre). In particolare, i commi 1 e 2 dispongono per i soggetti che, a decorrere dal 2011, maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi;

il comma 5 prevede l'applicazione della normativa previgente, a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal termine del 1° gennaio 2011, di cui al successivo comma 6, e comunque nei limiti di 10.000 soggetti beneficiari, a favore: dei lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (articolo 7, comma 2, legge n. 223 del 1991) (lettera a); dei lavoratori collocati in mobilità lunga, ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (lettera b); dei lavoratori che, all'entrata in vigore del provvedimento in esame, siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 (lettera c);

il comma 6 prevede un monitoraggio, da parte dell'INPS, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, che intendano avvalersi, a decorrere dal gennaio 2011, del regime previgente delle decorrenze. Nel caso in cui dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite di 10.000 domande in precedenza richiamato, l'INPS non può prendere in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzato alla fruizione dei benefici di cui al precedente comma;

secondo un autorevole quotidiano nazionale: «Il monitoraggio delle domande è ancora aperto, ma alcune fonti consultate dal Sole 24 Ore segnalano che le richieste sarebbero già più di 40 mila. La CGIL parla di almeno 30 mila lavoratori a rischio»;

nel corso del dibattito in Assemblea, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/3638/113, prima firma onorevole Damiano, con il quale si impegnava l'esecutivo a «monitorare l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge in esame, al fine di valutare l'opportunità adottare ulteriori iniziative normative volte a derogare al limite di 10 mila soggetti beneficiari» -:

se, ad un anno dall'introduzione della norma, il monitoraggio di cui al comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 31 luglio 2010, n. 122, sia stato effettivamente ultimato e sia noto a quanto ammontino complessivamente le domande di cui al comma 5 del medesimo decreto e come intenda affrontare i casi di quei lavoratori le cui domande eccedano il limite dei 10.000 di cui al decreto in questione.

(5-05343)